CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 10 (Convenzione)

L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunio da cui derivi:

a) La morte dell'assicurato;

b) L'assoluta impotenza permanente al lavoro;

c) L'impotenza parziale permanente al lavoro;

d) L'impotenza temporanea al lavoro, ...

il sussidio giornaliero in caso di infermita' temporanea vien accordato a partire dal sesto giorno d'infermita', rimanendo esclusi dal sussidio i primi cinque giorni.

Versione in vigore dal 25 agosto 1887, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 23 dicembre 1886, n. 4233, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunii degli operai sul lavoro ha facolta', previa l'autorizzazione governativa, di ridurre il termine di cui alla lettera D dell'articolo 10 della convenzione approvata con la legge 8 luglio 1883, num. 1473 (Serie 3ª)".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-10/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it